



LEGGE PER I SUSSIDI AGLI STUDENTI

28 marzo 1887

- 1. - I sussidi che d'ora innanzi verranno accordati agli studenti sono di tre specie: una per quei giovani che abbiano riportata la licenza liceale e vogliono recarsi ad una Università, o ad un Istituto superiore del Regno Italiano, o percorrere la carriera ecclesiastica; una seconda per quelli che siano muniti di licenza di quarta elementare complementare, o, mancando questa scuola, abbiano la licenza elementare, e intendano entrare in scuole Normali, od in Istituti di arti e mestieri; la terza per quelle giovanette che, ottenuta la licenza elementare, aspirino a divenire maestre, od ostetriche.**
- 2. - Delle prime due specie di sussidi se ne distribuisce uno all'anno; della terza uno ogni tre anni, cioè quando avrà cessato l'antecedente.**
- 3. - Il sussidio pei giovani licenziati in Liceo è di lire 600 annue per quelli che vanno all'Università e di lire 300 per i seminaristi; per quei giovani che hanno la licenza di quarta elementare è di lire 400; quello per le giovanette che intraprendono gli studi di maestre, o di ostetriche, di lire 300; tutti poi da decorrere dal giorno, in cui il sussidiato sarà iscritto nell'Istituto, nel quale deve entrare.**
- 4. - Il sussidio sarà pagato in quattro rate anticipate durante l'anno scolastico.**
- 5. - La prima specie di sussidi non può durare più di sei anni, qualunque sia il corso di studi che il giovane prende a fare. Però, per gli studi legali, il sussidio degli ultimi due anni i giovani non potranno riscuoterlo, se non finiti i due anni di pratica e superato l'esame di avvocatura. Per gli studi ecclesiastici il sussidio verrà concesso per quel numero di anni che rigorosamente si richiede. La seconda e terza specie di sussidi dureranno il più ristretto tempo che si esige al compimento del corso degli studi intrapresi, e in ogni modo non sarà più di quattro anni.**
- 6. - Non possono aspirare al sussidio se non i giovani sammarinesi, e quelli la cui famiglia abbia avuto la naturalizzazione.**
- 7. - I sussidi verranno assegnati come premio, senza riguardo allo stato di famiglia, ed esclusivamente per merito secondo gli articoli che seguono.**
- 8. - Essendo uno solo l'aspirante, ed avendo una delle licenze negli studi, esposte nell'Art. 1, avrà diritto al relativo sussidio.**
- 9. - Essendo vari gli aspiranti, il sussidio verrà accordato a quello di maggior merito.**
- 10. - Per la prima specie di sussidi il merito viene determinato dalla votazione complessiva dell'esame di licenza liceale.**

11. - Per la seconda specie di sussidi dalla votazione dell'esame di quarta elementare complementare; e per la terza, pure dell'esame di quarta elementare.

12. - A parità di merito, si ricorrerà al sorteggio.

13. - A tutelare il perfetto andamento degli esami, sui quali dipende il conseguimento delle dette sovvenzioni, il Governo manderà ad assistere un suo Commissario con incarico di sorvegliare a che tutto proceda con regolarità ed imparzialità.

14. - Chiunque abbia il sussidio governativo non può averne, ad un tempo, un altro di pubblico Istituto, e viceversa.

15. - I giovani richiedenti il sussidio dovranno presentare al Consiglio Principe e Sovrano, non più tardi dell'ottobre, la loro domanda, corredata da un documento del presidente della Commissione degli esami, dal quale risulti aver egli vinto la prova. Inoltre presenteranno i seguenti certificati:

a) fede di nascita;

b) fede di nascita del padre, da cui risulti la sua cittadinanza sammarinese, oppure un certificazione di naturalizzazione;

c) certificato di buona condotta morale;

d) fedina criminale.

16.- Il Consiglio Principe Sovrano, esaminati i documenti, e trovati in regola, se l'aspirante sarà uno solo, gli aggiudicherà senza votazione il relativo sussidio; se gli aspiranti saranno vari di pari merito, metterà i loro nomi in un'urna, e procederà al sorteggio.

17.- I sussidi, che per mancanza di aspiranti non vengano assegnati in un anno, si assegneranno nell'anno seguente, oltre i nuovi.

18. - Quel giovane, o quei giovani i quali, riportata la licenza che si richiede ad una data specie di sussidi, fossero però stati superati da altri, e non avessero quindi potuto conseguire in quell'anno il sussidio, hanno il diritto di aspirarvi nei due anni immediatamente successivi, sia mettendo a confronto la già ottenuta licenza con quelle dei nuovi licenziati, sia ripetendo l'anno per una volta sola con facoltà di ridare l'esame..

19. - I detti sussidi devono essere confermati dal Consiglio Principe e Sovrano ai giovani ogni anno, dopo che essi avranno presentati i loro certificati di studi, dai quali risulti avere superati tutti gli esami prescritti dall'Istituto in quell'anno; o, se non prescritti, aver dato e superato quegli esami, che era in loro facoltà di dare; o infine dimostrino di trovarsi in perfetta regola col corso dei loro studi. Non verificandosi ciò, il Consiglio potrà sospendere il sussidio od anche toglierlo per sempre.

20. - Perderanno pure il sussidio quei giovani che per la loro condotta morale se ne rendessero indegni.

21. - La presente legge ne annulla qualunque altra emanata anteriormente dal Consiglio Principe e Sovrano sullo stesso argomento. Però quegli studenti, che attualmente godono il

sussidio, continueranno a percepirlo fino al compimento dei loro studi con quelle stesse condizioni onde l'hanno ottenuto.

22. - Dopo l'approvazione Sovrano della presente legge, nessun giovane studente potrà chiedere sussidi fuori delle condizioni in essa comprese.